

25890-17



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. BRUNO BIANCHINI - Presidente - Ud. 27/06/2017
- Dott. GIUSEPPE GRASSO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. RAFFAELE SABATO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -
- Dott. LUCA VARRONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 15581-2013 proposto da:

COSIMO

rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

**contro**

ANGELO

2017

1883

), presso lo studio

Oggetto

DISTANZE

R.G.N. 15581/2013

Cron. 25890

Rep. E.I.

dell'avvocato F

);

**- controricorrenti -**


avverso la sentenza n. 133/2013 della CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 08/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato

, difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

A large, hand-drawn curved line starts from the left side of the page and curves downwards towards the right. To the right of this line, there is a handwritten signature or mark.

## I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Taranto, con sentenza depositata il 9 luglio 2008, condannò Cosimo I a demolire la porzione del fabbricato dal medesimo realizzato in violazione della disciplina sulle distanze in relazione all'edificio frontista, che si apparteneva ad Angelo Antonio e Maria Beatrice.

La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 8 marzo 2013, rigettò l'appello proposto dal .

In estrema sintesi, al fine di rendere rapidamente apprezzabile la vicenda, è utile chiarire che la Corte territoriale aveva riscontrato la violazione in parola in relazione a quella parte del fabbricato del prospiciente il cortile privato di via Rododendri «in quanto la rispettiva altezza era di mt 9,40 (contro i mt 7,00 prescritti) ed il distacco dal vicino edificio era di mt 12 (contro i mt 14,10 prescritti)».

Il ricorre avverso la statuizione d'appello illustrando cinque motivi di censura. Resistono con controricorso gli . Il all'approssimarsi dell'udienza di discussione ha depositato memoria illustrativa.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 99, 101, 112, 132, co. 2, n. 3), 156, co. 2, 159, cod. proc. civ., in correlazione con l'articolo 360, n. 4, cod. proc. civ.

Assume il che la Corte d'appello aveva male interpretato gli atti, cadendo in travisamento. Il *petitum* degli presupponeva, il mancato rispetto della distanza legale dell'edificio frontista con l'area di loro proprietà di cui alla particella numero 8. Inspiegabilmente la sentenza gravata, aderendo alle erronea valutazione della CTU, «dopo aver esonerato la costruzione del sig.

la qualsiasi presunta inosservanza - sia in punto di "distanza legale", che di "distacco dal confine", così come anche di "altezza"-



Secondo l'assunto impugnatorio la Corte di merito non aveva registrato l'irregolarità della CTU e cioè non si era accorta che non era stato assegnato al perito l'incarico di tener conto del lato dell'edificio prospiciente il cortile di terzi.

Con il quarto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 873, cod. civ., in correlazione all'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ.; nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in correlazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Anche con il motivo qui al vaglio il ricorrente insiste nell'affermare che «la parte di fabbricato ritenuta illegittima in base alla disciplina delle distanze non è quella antistante la proprietà [che risulta regolare], ma quella posta di fronte ad altra distinta proprietà di terze persone, che non sono parte del giudizio e che non hanno agito contro il

Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2058, 2933, co. 2, cod. civ., in correlazione all'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ.; nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in correlazione con l'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Il ricorrente prende le mosse dall'articolo 2058, cod. civ., il quale dispone che «il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile». Chiarendo al comma successivo che «il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore».

Poiché il l aveva, in via subordinata, allegato e dimostrato che la reintegrazione in forma specifica sarebbe risultata non agevole, oltre che diseconomica, sproporzionata ed eccessivamente onerosa per il debitore, la Corte locale non avrebbe potuto illogicamente sostenere che la dedotta eccessiva onerosità doveva escludersi a cagione della non rilevante consistenza della porzione dell'edificio da

demolire. Di conseguenza, a parere del ricorrente, erano rimasti violati gli articoli 2058 e 2933, cod. civ.

I primi quattro motivi, contestualmente scrutinati in ragione della loro intima compenetrazione, risultano privi di giuridico fondamento.

Chiaramente fuori fuoco deve ritenersi la denuncia di ultrapetizione e violazione del principio dell'interesse: i resistenti avevano interesse ad agire nei confronti dell'odierno ricorrente in quanto assertori di violazione delle distanze tra edifici e, pertanto, e di converso, puntuale e pertinente risulta la decisione del Giudice di merito.

La pretesa di avere acquisito il diritto a costruire in spregio della normativa regolante le distanze sol perché lo spazio intermedio si appartiene a terzi confligge con la consolidata interpretazione maturata in questa sede, secondo la quale le norme sulle distanze tra costruzioni, integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti, prescindendo dall'appartenenza di esso spazio a terzi (Sez. 6-2, n. 22081, 25/10/2011, Rv. 619954; Sez. 2, n. 6088, 18/6/1998, Rv. 516577; Sez. 2, n. 7511, 25/8/1994, Rv. 487769; Sez. 2, n. 3414, 23/3/1993, Rv. 481510).

Radicalmente destituito di giuridico fondamento è, poi, l'asserto di cui al terzo motivo: la Corte locale non è incorsa in alcun omesso esame, in quanto rientrava fra i compiti del consulente del giudice, sulla base della ricostruzione dei luoghi, verificare se fosse fondata la denuncia attorea, senza che possa assumere rilievo il fronte sul quale sia stata constatata la violazione.

Ovviamente, sulla base di quanto già chiarito, il terzo proprietario dell'area intermedia non doveva essere citato in giudizio, stante che i termini della controversia gli erano del tutto estranei e,



pertanto, ancora una volta, non si registra alcuna violazione di legge od omesso esame.

Anche il quinto ed ultimo motivo è infondato. In questa sede si è già precisato che l'art. 2933, secondo comma, cod. civ., il quale limita l'esecuzione forzata degli obblighi di non fare, nel senso di vietare la distruzione della cosa che sia di pregiudizio all'economia nazionale, deve rendersi riferibile alle sole fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza dell'intero Paese, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare lo spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia, comportando, invece, la persistenza di detta costruzione una lesione di pur rilevanti interesse individuali (Sez. 2, n. 8358, 25/5/2012, Rv. 622454).

Le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

#### **P.Q.M.**

rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore




importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 27 giugno 2017


Il Consigliere relatore

(Giuseppe Grasso)



Il Presidente

(Bruno Bianchini)



Il Funzionario  
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA, 18 GIU. 2017

Il Funzionario  
Dott.ssa Donatella D'ANNA

